



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Crediti PA: modificati i termini per l'intervento del fondo di garanzia

Premessa

Con il **DM 11.03.2015** sono state **introdotte alcune modifiche alla disciplina del Fondo che garantisce il pagamento dei crediti alle PA ceduti dai fornitori a Banche ed altri intermediari finanziari**. La modifica, che assicura una **disciplina di maggior favore per i predetti intermediari**, garantisce un più rapido intervento del Fondo per agevolare nella maggiore misura possibile la smobilitazione dei crediti. Di conseguenza, **grazie alla modifica apportata all'intervento del Fondo di garanzia**, si moltiplicano le **possibilità, per i fornitori titolari di crediti certificati, di richiedere ed ottenere la liquidazione dei crediti presso gli sportelli delle banche e degli altri intermediari**.

Di seguito, illustriamo le disposizioni concernenti la certificazione dei crediti delle PA e la liquidazione delle somme tramite sconto.

Cenni sulla certificazione

Nel nostro ordinamento è stato messo a punto un **sistema di certificazione** attraverso il quale l'impresa creditrice nei confronti della Pubblica Amministrazione può ottenere **l'attestazione che il credito vantato ha carattere di certezza, liquidità ed esigibilità**. L'obiettivo della certificazione è **garantire la pronta liquidazione del credito con una delle soluzioni a tal fine elaborate**.

I crediti **possono essere certificati solamente se rispettano le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità sopra menzionate**. Secondo i chiarimenti forniti dal MEF, **il credito:**

→ è da considerarsi **certo** quando è **determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionato secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione vigente;**

Osserva


Ai fini della certificazione, il requisito della certezza sussiste se **il credito attiene a un'obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa registrato sulle scritture contabili.**

→ è da considerarsi **liquido un credito quantificato nel suo esatto ammontare e riconducibile agli elementi del titolo giuridico sottostante;**

→ è da considerarsi **esigibile se non vi sono fattori impeditivi del pagamento quali un'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.**

Osserva

Il procedimento di certificazione avviene attraverso la **piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.** La piattaforma consente la registrazione delle amministrazioni e degli enti e permette ai titolari dei crediti di accreditarsi di presentare le istanze per il rilascio delle relative certificazioni.




Il meccanismo di certificazione, come accennato, è strutturale alla liquidazione dei crediti, che può avvenire con le seguenti **modalità:**

- attraverso la **compensazione del credito con altre passività dell'impresa nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;**
- sono state stanziare, con vari provvedimenti, **risorse per il pagamento dei crediti attraverso l'anticipo delle somme da parte dello Stato;**
- viene **riconosciuta la possibilità di anticipo e sconto tramite banche e intermediari finanziari.**

Osserva

Si deve segnalare, anche se non consiste in una liquidazione vera e propria ma ad una funzionalità aggiuntiva della certificazione, la **possibilità di utilizzare la certificazione dei crediti per ottenere il DURC anche in caso di irregolarità di carattere contributivo.**

La procedura di certificazione deve essere **avviata su impulso del soggetto titolare del credito con apposita istanza: entro 30 giorni dalla ricezione, la PA deve certificare che il relativo credito è certo, liquido ed esigibile ed indicare la data prevista per il pagamento.** Se entro 30 giorni dalla data della richiesta la PA non ha provveduto a pagare il credito, oppure non ne ha rilevato l'insussistenza o l'inesigibilità e non ha rilasciato la certificazione, **il creditore può richiedere la nomina di un commissario ad acta.** Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante, opponibile esclusivamente da parte.



Utilizzo per ottenere il DURC

Anticipo e sconto

Attraverso l'intervento di una banca o di un intermediario finanziario, le disposizioni attualmente in vigore riconoscono la possibilità, per il titolare del credito, di **ottenere la sua smobilitazione attraverso l'anticipo o la cessione del credito.**

Per quanto riguarda, in particolare, **l'anticipo del credito senza cessione verso la pubblica amministrazione è prevista la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.** La garanzia diretta del Fondo è concessa ai **soggetti beneficiari finali aventi sede legale o operativa sul territorio nazionale fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione** del credito verso la pubblica amministrazione.

Con la **certificazione del credito**, la pubblica amministrazione **accetta la possibilità che questo venga ceduto a banche o intermediari finanziari.** Al riguardo, si segnala che il DL n. 66/2014 ha introdotto agli articoli 37 e 38-bis alcune misure volte a favorire la cessione dei crediti certificati. In particolare, l'articolo 37 ha introdotto la **garanzia dello Stato per i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili** delle amministrazioni diverse dallo Stato maturati al 31 dicembre 2013 e già certificati al 24 aprile 2014.

Il DM del 27 giugno 2014 ha stabilito che **per le operazioni di cessione non può essere richiesto uno sconto:**

- **superiore all'1,90 per cento** dell'ammontare complessivo del credito certificato **in ragione di anno**, comprensivo di ogni eventuale onere;
- **superiore all'1,60 per cento quando l'ammontare complessivo dell'operazione di cessione supera 50 000 euro e per la parte eccedente tale soglia.**


Le misure del tasso di interesse, a fronte di **temporanee carenze di liquidità** delle amministrazioni debitorie, possono essere modificate. In questi casi **la misura massima dei tassi di interesse è commisurata a quella relativa alle operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico del bilancio dello stato.**

ANTICIPO E CESSIONE

Anticipo Viene garantito dal fondo PMI l'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di

	anticipazione del credito verso la PA
Sconto	Il tasso di sconto è pari all'1,9% all'anno per i crediti di importo fino a 50.000 euro. Per la quota eccedente i 50.000 euro viene applicato un tasso di sconto fino all'1,60%.

Con la modifica apportata dal decreto citato in premessa, **la garanzia dello stato sarà attivabile a decorrere dal termine indicato dalla certificazione, o se più favorevole dal 180° giorno dalla cessione del credito, anche in caso di mancato pagamento anche parziale degli importi.** Allo scadere di uno dei due termini previsti, iniziano a decorrere i 90 giorni per trasmettere alla PA interessata l'intimazione di pagamento per l'attivazione della tutela.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti